



**TRIBUNALE DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Presidente, Giudice designato, dott. Roberto Cordio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento ex art. 74 ss. CCI, iscritto al n. 141-1/2025 Proc. Un. avente ad oggetto “*concordato minore*” ad istanza di:

BACILLIERE DAVIDE ANTONIO, nato a Catania il 29.01.1981, C.F. BCLDDN81A29C351J, residente a Catania, corso Italia n. 189, rappresentato e difeso dall'avv. Santa Monfrini, relativo alla richiesta di accesso al “Concordato minore” di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs n.147 del 26/10/2022;

esaminata la relazione sull’esito delle votazioni redatta dall’OCC costituito presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore, dott. Maurizio Stella

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 26.4.2025 e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

rilevato che il decreto di apertura e la relazione principale (come integrata a seguito del decreto reso il giorno 8.4.2025) sono stati comunicati a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, alcuni di essi hanno fatto pervenire dichiarazioni di voto, mentre altri non hanno espresso il voto (da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII);

rilevato che a fronte di un’esposizione debitoria complessiva aggiornata pari ad euro 438.149,89, di cui euro 344.717,97 assistiti dal privilegio ed euro 93.431,92 al chirografo, la proposta prevede, in sintesi, quanto segue:

- 1) pagamento del 100% dei costi della procedura, incluso il compenso dell’OCC incaricato (la cui entità sarà determinata dal giudice delegato);
- 2) pagamento del 75% delle spese prededucibili per crediti professionali sorti in funzione della domanda, quantificati in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
- 3) pagamento del 30% dei crediti assistiti da privilegio.
- 4) pagamento del 20% dei crediti chirografari, ivi inclusi i crediti al privilegio che vengono degradati al chirografo per la parte non soddisfatta;

ritenuto che si prevede il pagamento ai creditori della somma complessiva di euro 170.362,29, oltre al 100% delle spese della procedura, al compenso



dell'OCC ed al 75% delle spese dei crediti professionali sorti in funzione della domanda, secondo la seguente tabella, elaborata dall'O.C.C.:

	Creditore	Debito rilevato	Falcidia	% di soddisfo	Da pagare	Importo singola rata
1.	Unicredit S.p.A	31.593,54	25.274,83	20%	6.318,71	105,31
2.	Kruk Italia srl - cessionario Unicredit s.p.a.	12.801,44	10.241,15	20%	2.560,29	42,67
3.	Banca Intesa SanPaolo S.p.a	28.128,00	22.502,40	20%	5.625,60	93,76
4.	IFIS NPL Investing S.p.A.	1.808,00	1.446,40	20%	361,60	6,03
5.	Poste Italiane S.p.A.	2.256,27	1.805,02	20%	451,25	7,52
6.	Servizio Elettrico S.p.A.	1.270,58	1.016,46	20%	254,12	4,24
7.	Enel S.p.A.	2.289,58	1.831,66	20%	457,92	7,63
8.	Telecom Italia S.p.A. - TIM	186,84	149,47	20%	37,37	0,62
9.	Puleo Adriano Simone	5.969,00	4.775,20	20%	1.193,80	19,90
10.	Pennisi Fabio	5.700,00	4.560,00	20%	1.140,00	19,00
11.	Comune di Catania	4.519,32	2.530,82	44%	1.988,50	33,14
12.	Comune di Scordia	31,00	24,80	20%	6,20	0,10
13.	Inps	1.230,22	836,55	32%	393,67	6,56
14.	Camera Commercio Sud est Sicilia	339,00	271,20	20%	67,80	1,13
15.	Agenzia Entrate Riscossione Trento	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
16.	Agenzia delle entrate di Catania	4.076,35	2.282,76	44%	1.793,59	29,89
17.	Regione Sicilia - Bolli auto	800,00	448,00	44%	352,00	5,87
18.	Agenzie Entrate Riscossione Catania	335.150,75	187.347,31	44%	147.359,88	2.456,00
	TOTALE	438.149,89	267.344,04		170.362,29	2.839,37

ritenuto che i detti pagamenti saranno effettuati, quanto ai costi della procedura prededucibili, entro 30 giorni dall'omologazione (detratti gli eventuali acconti già pagati) anche destinando la parte disponibile del reddito del proponente non utilizzato per il soddisfacimento delle spese del proprio nucleo familiare, ossia la somma pari alla differenza tra il reddito netto mensile stimato di euro 2.800,00 e l'importo mensile di euro 2.400,00 destinato al mantenimento della famiglia mentre i pagamenti nei confronti di tutti gli altri creditori saranno effettuati in 60 (sessanta) rate mensili di pari importo, pari ad euro 2.839,37,97 cadauna, con finanza esterna apportata dalla madre del proponente De Luca Leonilda Antonia;

ritenuto che il pagamento della prima rata sarà effettuato entro il decimo giorno successivo all'omologazione del concordato;



vista la relazione depositata in data 3.9.2025 dal professionista nominato dall'O.C.C, nella quale si afferma che tutti i creditori sono stati ammessi al voto in quanto per nessuno dei creditori privilegiati è previsto il soddisfo integrale (né alcuno di questi ha rinunciato al privilegio);

rilevato che l'unica dichiarazione di non adesione pervenuta nei termini assegnati è stata quella formulata dall'Agenzia delle Entrate (mentre tutti gli altri aventi diritto al voto hanno dato il consenso alla proposta o esprimendo voto positivo o non esprimendo alcun voto nei termini assegnati) il che conduce al seguente risultato:

voti di adesione pari al 47,50;

voti contrari all'adesione pari al 52,50% del totale dei crediti aventi diritto al voto, sicchè non risulta raggiunta la maggioranza di legge per l'approvazione del piano proposto;

rilevato che il ricorrente ha invocato l'applicazione della disposizione di cui all'art. 80, comma 3, CCII, in base alla quale il concordato minore può essere omologato anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata;

ritenuto che – nella specie – il solo voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate è determinante ai fini del mancato raggiungimento della maggioranza di legge, tenuto conto dei restanti voti favorevoli del ceto creditorio;

che – sul punto – il gestore della crisi ha offerto precisi e dettagliati elementi di valutazione, ponendo in evidenza quanto segue:

“La proposta prevede il pagamento integrale delle spese della procedura, il 75% delle spese professionali sorte per l'accesso alla procedura, il 30% dei debiti privilegiati ed il 20% dei debiti chirografari, ivi inclusi i crediti al privilegio che vengono degradati al chirografo per la parte non soddisfatta. Considerato che il pagamento delle predette somme sarà realizzato, per la quasi totalità, con i redditi della madre del proponente De Luca Leonilda Antonia, al fine di valutare la convenienza della proposta di concordato rispetto all'alternativa della liquidazione controllata si dovrà prendere in considerazione il valore di realizzo dell'unico bene di proprietà del proponente.



All'uopo si rappresenta che il valore di stima riportato nella perizia citata ed allegata alla presente relazione è pari ad euro 145.000,00.

L'immobile di proprietà del proponente è vincolato quale abitazione del minore Bacilliere

Simone (oggi di undicenne) sino a quanto lo stesso non sarà economicamente indipendente; e ciò è stato stimato sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Tutto ciò comporta che presumibilmente per i prossimi quattordici anni l'immobile non potrà essere abitato e\o messo a reddito da un potenziale acquirente. Ne consegue una assai plausibile difficoltà di vendita ed anche il prezzo di realizzo, per quanto stimato in euro 145.000,00, appare incerto così come i tempi di una ipotetica vendita appaiono incerti.”;

ritenuto che la cifra complessiva offerta dal proponente ai creditori è pari ad euro 170.362,29 (importo che supera di circa euro 25.000 il valore di stima dell'immobile di proprietà del proponente) e, quanto all'Agenzia delle Entrate, si prevede il soddisfacimento del 44% del relativo credito, mentre - in caso di mancata omologazione del concordato e di effettivo realizzo del valore di stima dell'immobile, pari ad euro 145.000,00, al lordo di tutti i costi di procedura- la percentuale di soddisfo sarebbe pari al 42,06%.

ritenuto che le dette valutazioni appaiono condivisibili e coerenti con il valore di stima attribuito all'immobile con la relazione particolareggiata dell'O.C.C. sulla base di apposita perizia tecnica (non oggetto di contestazione alcuna da parte dei creditori né smentita da contrari elementi di valutazione) e tengono ragionevolmente conto, per un verso, del vincolo costituito dall'ordinanza che ne prevede la destinazione ad abitazione del figlio minore Bacilliere Simone e della di lui madre sino a quanto lo stesso non sarà economicamente indipendente nonché – per altro verso – del contenuto della proposta che prevede l'apporto – esclusivo – di finanza esterna da parte della madre del proponente, che inevitabilmente non opererebbe nel caso di liquidazione dei beni e dovendosi tenere conto dell'ordine dei privilegi e della preventiva soddisfazione delle spese in prededuzione;

ritenuto, pertanto, che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria sia maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, destinata peraltro a risentire delle influenze del mercato immobiliare sul valore del bene e del vincolo di cui lo stesso è soggetto;

rilevato che, come accertato dall'OCC, il proponente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;



rilevato che vanno inoltre disattese le osservazioni, sollevate dall’Agenzia delle Entrate, sulla “*manca nza di meritevolezza*” dell’istante nonc hé convenienza della proposta rispetto alla c.d. alternativa liquidatoria, assumendosi l’esiguità della percentuale proposta rispetto al debito esistente;
ritenuto che – quanto al primo profilo – l’osservazione è priva di fondamento giuridico, non essendo previsto il requisito soggettivo dell’assenza di dolo o colpa grave ma quello (ben distinto) dell’assenza di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art.77 CCI), che ricorre nel caso a mano;
ritenuto che, secondo quanto prevede l’art. 75 co. 2 del CCI, la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio non siano soddisfatti integralmente a condizione che agli stessi sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile dalla vendita del bene su cui insiste la causa di prelazione e tale condizione – come sopra osservato – ricorre nel caso a mano, stante la maggiore convenienza della proposta concordataria;
rilevato che, come accertato dall’OCC, il proponente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni;
rilevato che la proposta di concordato minore in continuit à sopra riassunta deve considerarsi approvata dalla totalità dei creditori, in applicazione della disposizione di cui all’art. 80, comma 3, CCII sicchè, ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi alla relativa omologa;
rilevato che l’O.C.C. – secondo quanto disposto dell’art. 78 comma 2-bis D.Lgs. n. 14/2019 – procederà ai pagamenti previsti in favore dei creditori con cadenza semestrale;
visto l’art. 80 CCII,

P. Q. M.
OMOLOGA

il concordato minore in continuit à proposto da Bacilliere Davide Antonio, nato a Catania il 29.01.1981, C.F. BCLDDN81A29C351J

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed all’O.C.C. affinché quest’ultimo provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell’apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
la trascrizione della presente sentenza a cura dell’O.C.C., in presenza di beni immobili o mobili registrati;
che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;



che l'O.C.C. vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
che l'O.C.C. riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale e provvederà, altresì, ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

DICHIARA

chiusa la procedura.

Si comunichi.

Catania, 25/9/2025

Il Giudice designato
dott. Roberto Cordio

